

La procedura di *voluntary disclosure* per il rientro dei capitali detenuti all'estero

Il 28 gennaio 2014 è stato emanato il decreto-legge n. 4 (il "**Decreto**") che ha, tra le altre cose, previsto l'introduzione in Italia della procedura di "collaborazione volontaria" (più nota con il termine anglosassone *voluntary disclosure*). La *voluntary disclosure* consiste in una vera e propria autodenuncia all'amministrazione finanziaria italiana da parte del contribuente che ha costituito o detiene fuori dall'Italia attività finanziarie e patrimoniali produttive di redditi imponibili in Italia ma non dichiarate al fisco italiano.

Il Decreto sarà convertito in legge (a pena di decadenza) entro il 30 marzo 2014.

È solo di pochi giorni fa la notizia che, nell'ambito dell'*iter* di conversione del Decreto, la Commissione Finanze della Camera ha approvato un emendamento, tramite il quale sono state soppresse (e pertanto stralciate dal Decreto) le norme sulla *voluntary disclosure*.

Il tema rimane però indubbiamente aperto, e sarà a breve nuovamente oggetto di interventi legislativi, con tutta probabilità partendo proprio dalle norme soppresse.

Per tale motivo, e per le questioni che il Decreto ha sollevato, è comunque opportuno analizzare quanto era stato proposto in tema di *voluntary disclosure*.

Ai sensi del Decreto, avrebbero potuto ricorrere alla *voluntary disclosure* le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali (inclusi i trust) residenti in Italia che non hanno dichiarato, nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, tutti gli investimenti e le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero. Inoltre, per evitare che i contribuenti trasferissero strumentalmente all'estero gli imponibili evasi solo dopo l'introduzione della *voluntary disclosure*, era previsto che potessero costituirne oggetto solo le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013.

Il Decreto dettava specifiche condizioni per potersi avvalere della *voluntary disclosure* e beneficiare dei suoi effetti.

Innanzitutto, il soggetto eleggibile avrebbe dovuto rappresentare spontaneamente, presentando un'apposita richiesta di ammissione (secondo il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate), **tutti** gli investimenti e **tutte** le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, relativamente ai periodi di imposta ancora "aperti", alla data di presentazione della richiesta di ammissione, ai fini dell'accertamento tributario. Il denunciante avrebbe dovuto **fornire la documentazione di supporto** e le informazioni necessarie per ricostruire i redditi utilizzati per costituire o acquistare le attività non dichiarate o derivanti dalla loro dismissione o utilizzo.

In secondo luogo, la richiesta di ammissione alla procedura avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2015, solo una volta, e a condizione che non fossero in corso (o che i soggetti interessati non avessero avuto formale conoscenza di) ispezioni o altre attività di accertamento fiscale aventi ad oggetto le attività non dichiarate.

In terzo luogo (l'elemento forse più rilevante), per perfezionare la procedura sarebbe stato necessario versare **in un'unica soluzione tutte le imposte** sui redditi prodotti negli anni "aperti" ai fini dell'accertamento fiscale e connessi alle attività patrimoniali e finanziarie detenute all'estero, oltre alle somme dovute a titolo di sanzione per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

Le agevolazioni offerte dalla *voluntary disclosure* erano difatti **limitate esclusivamente al profilo sanzionatorio** (penale e amministrativo) tributario.

Sul piano penale, il contribuente non sarebbe stato perseguibile per i reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, e le pene previste per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici sarebbero state diminuite fino alla metà.

Sul piano amministrativo, le sanzioni per l'omessa dichiarazione nel quadro RW degli investimenti e delle attività detenute all'estero e suscettibili di produrre redditi in Italia sarebbero state ridotte alla metà o ad un quarto del minimo edittale, a seconda della sussistenza o meno certe di condizioni per un effettivo scambio di informazioni tra l'intermediario estero che detiene le attività e l'autorità finanziaria italiana, ai fini di un "monitoraggio rafforzato" per i periodi d'imposta successivi a quello di adesione.

Come detto, nelle more del suo procedimento di conversione in legge, il Decreto ha sollevando molte perplessità sul suo reale effetto "incentivante".

La collaborazione volontaria avrebbe comportato per il contribuente una *disclosure* totale, nessun anonimato, l'obbligo di fornire la documentazione completa di supporto (non sempre facilmente reperibile), l'impegno di versare subito tutte le imposte sui redditi non dichiarati (inclusi gli interessi), e agevolazioni limitate al piano sanzionatorio (e solo per alcuni reati). Non era stato introdotto il reato di riciclaggio.

Il costo della procedura sarebbe variato sensibilmente secondo i periodi d'imposta ancora accertabili¹, lo status *black list* o *white list* del paese dove le attività sono detenute e la natura degli investimenti e dei redditi realizzati.

Anche se le norme sulla *voluntary disclosure* sono state stralciate dal Decreto, come detto, la definizione delle modalità con cui favorire il rientro volontario in Italia dei capitali detenuti all'estero è stata senza dubbio solo rinviata ad un futuro progetto di legge.

sforza@altenburger.ch

¹ I periodi accertabili dal fisco (i cinque anni precedenti) possono essere raddoppiati in presenza di reati penali oppure se i beni non dichiarati sono detenuti in un Paese c.d. *black list*.